



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31989** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Fabio OSETTA (c.f.: STT FBA 56E24 L736F), nato a Venezia il

24/05/1956 e ivi residente, in via Monte Nero n. 4/B, int. 7, rappresentato e

difeso dall'avv. Francesco Acerboni (c.f.: CRB FNC 68T20 Z133U; pec:

francesco.acerboni@venezia.pecavvocati.it) con domicilio eletto presso lo

studio del legale in Venezia-Mestre (VE), via Torino n. 125;

VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l'atto di citazione e la comparsa

di costituzione depositata dal convenuto, contenente l'istanza di ammissione

al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.;

VISTO il decreto presidenziale n. 19/2024 con il quale il sig. Fabio Osetta è

stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;

	UDITI, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024, con	
	l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, l'avv. Favero Rachele, su	
	delega dell'avv. Francesco Acerboni, per il convenuto e il rappresentante del	
	Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Regionale Francesca	
	Dimita, i quali hanno concluso come da verbale;	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i	
	sigg. BERGAMO Chiara, OSETTA Fabio, NARDIN Nicola, CARLIN	
	Maurizio, PENZO Gian Luigi, RIZZATO Antonio, FAVARETTO	
	Marino e MASTROIANNI Marco per ivi sentirli condannare al pagamento	
	della somma complessiva di euro 81.599,94 in favore del Comune di	
	Venezia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi	
	legali e spese di giudizio.	
	Il requirente rappresentava che erano pervenute alcune segnalazioni (del 12,	
	30 ottobre e 15 novembre 2021) circa lo svolgimento - da parte dei sigg.	
	Chiara Bergamo e Fabio Osetta, dipendenti in servizio presso il Comune di	
	Venezia e titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,- di	
	incarichi presso l'IPAB, reiterati negli anni e in assenza dei presupposti di	
	occasionalità e saltuarietà richiesti dalla normativa in materia di	
	incompatibilità e cumulo di impieghi, autorizzati dal Comune di Venezia,	
	con provvedimento espresso o in forza dell'operatività dell'istituto del	
	silenzio-accoglimento di cui all'art 53, comma 10, d.lgs. n. 165/2001.	
	La Procura contestava, quindi:	
	2	

	- ai dipendenti comunali percettori dei compensi (dott.ssa Bergamo e del sig.	
	Osetta), la violazione dell’obbligo di riversamento dei compensi previsto	
	dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l’ordinarietà e la	
	professionalità delle attività svolte che non ne consentivano la collocazione	
	né tra quelle autorizzabili né tra quelle consentite <i>ex art.</i> 53, comma 6, d.lgs.	
	165/2001. In particolare, con riferimento alle prestazioni rese dalla dott.ssa	
	Bergamo, la Procura individuava un ulteriore profilo di illegittimità,	
	consistente nel superamento, per gli anni 2018, 2020 e 2021, del valore	
	massimo del compenso, fissato dall’art. 5, comma 4, del regolamento	
	comunale nel 40% del trattamento economico annuo al lordo degli oneri	
	previdenziali e fiscali;	
	- ai Direttori degli Uffici del Comune di Venezia, dott. Nicola Nardin (per	
	gli incarichi alla dott.ssa Bergamo) e dott.ri Maurizio Carlin e Marco	
	Mastroianni (per gli incarichi al sig. Osetta), l’aver rilasciato autorizzazioni	
	e/o l’aver omesso di assumere provvedimenti espressi, con formazione del	
	silenzio-accoglimento, in ordine all’espletamento illegittimo degli incarichi	
	dei dipendenti Bergamo e Osetta, nonostante i pareri negativi del dirigente	
	del settore risorse umane del Comune. Ai suddetti convenuti veniva imputata	
	una condotta a titolo di dolo eventuale, in quanto avrebbero agito nella	
	consapevolezza e nella volontà dell’azione/omissione <i>contra legem</i> ,	
	accettando il rischio di verifica dell’evento dannoso per	
	l’amministrazione comunale;	
	- ai Segretari-Direttori dell’IPAB, dott.ri Gian Luigi Penzo (per gli anni	
	2018-2019), dott. Antonio Rizzato (per il 2020) e dott. Marino Favaretto (per	
	il 2021), di aver, in concorso doloso con gli altri convenuti, nella forma del	
	3	

	dolo eventuale, chiesto l'autorizzazione agli incarichi per i sigg. Bergamo e	
	Osetta, firmato i contratti e sottoscritto i mandati di pagamento in palese	
	violazione degli artt. 7, commi 5-bis e 6, e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,	
	nonché delle disposizioni del regolamento dell'IPAB sul conferimento di	
	incarichi a professionisti esterni (artt. 1, 5 e 6).	
	La Procura riteneva che la responsabilità dovesse essere ascritta ai convenuti	
	per il danno da mancata entrata al Comune di Venezia, corrispondente ai	
	compensi percepiti al lordo degli oneri fiscali e previdenziali in relazione	
	agli incarichi svolti presso l'IPAB negli anni dal 2018 a 2021, quanto alla	
	sig.ra Bergamo, e negli anni dal 2018 al 2019, quanto al sig. Osetta.	
	L'inquirente determinava il pregiudizio causato all'erario in:	
	1) € 62.049,96 per gli incarichi affidati alla sig.ra Bergamo dal 2018 al 2021	
	(€ 13.050,00 + € 12.999,96 + € 18.000,00 + € 18.000,00);	
	2) € 19.549,98 per gli incarichi affidati al sig. Osetta nel 2018 e nel 2019 (€	
	13.050,00 + € 6.499,98).	
	Per la posta di danno di interesse (punto 2 – incarichi Osetta), contestava:	
	- in via principale, la responsabilità solidale, a titolo di dolo, a Fabio Osetta e	
	Gian Luigi Penzo per l'intero, a Maurizio Carlin limitatamente all'annualità	
	2018 per € 13.050,00 e a Marco Mastroianni limitatamente all'annualità	
	2019 per € 6.499,98;	
	- in via subordinata, a titolo di colpa grave, vertendosi in ipotesi di illecito	
	arricchimento del dipendente comunale, la responsabilità principale di Fabio	
	Osetta per l'intero e la responsabilità sussidiaria di Maurizio Carlin e di Gian	
	Luigi Penzo per l'annualità 2018 (€ 13.050,00) limitatamente alla quota del	
	20% ciascuno, nonché di Marco Mastroianni e di Gian Luigi Penzo per il	
	4	

	primo semestre 2019 (€ 6.499,98) limitatamente alla quota del 20%	
	ciascuno.	
	2. In data 24 maggio 2024, si costituiva in giudizio il sig. Fabio Osetta, il	
	quale chiedeva, <i>in primis</i> , previa acquisizione del parere favorevole della	
	Procura attrice, la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi	
	dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 5.864,99, pari al	
	50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti (€ 11.729,98),	
	secondo la ripartizione effettuata dalla stessa Procura in relazione all'ipotesi,	
	avanzata, in via subordinata, di responsabilità per colpa grave, che poneva a	
	carico del sig. Osetta una quota di danno del 60% dei compensi percepiti per	
	ciascuno degli anni 2018 (€ 13.050) e 2019 (€ 6.499,98) e una restante quota	
	del 40% a carico, per il 20% ciascuno, del dott. Carlin e del dott. Penzo per il	
	2018, del dott. Mastroianni e del dott. Penzo per il 2019.	
	In ogni caso, contestava la violazione della normativa, ritenendo che essa	
	non prevedesse un divieto assoluto di incumulabilità degli incarichi con	
	l'attività alle dipendenze della P.A., ma facesse salvi i rapporti di	
	collaborazione, anche a carattere continuativo, quando l'attività svolta, come	
	nel caso di specie, per la natura e le modalità di svolgimento, nonché per	
	l'esiguità del compenso, non presentasse i caratteri dell'intensità e della	
	professionalità né comportasse il rischio della prevalenza rispetto a quella di	
	dipendente.	
	Quanto all'elemento psicologico, negava una sua responsabilità dolosa,	
	essendosi lo stesso limitato a fornire, a sostegno della propria richiesta di	
	autorizzazione, un'interpretazione giuridica, peraltro sostenuta dallo stesso	
	Comune, e avendo agito per un errore sulla vigenza, efficacia o	
	5	

	interpretazione di una norma, che, se conosciuto, lo avrebbe indotto a scelte diverse.	
	Chiedeva, infine, la riduzione del danno in applicazione della regola della <i>compensatio lucri cum danno</i> , posto che dell’attività svolta si era comunque avvalsa l’Istituzione Veneziana per coprire posizioni vacanti in pianta organica, e contestava la richiesta di condanna al pagamento delle somme percepite al lordo delle imposte e dei contributi versati, sostenendo che la stessa producesse un ingiustificato arricchimento della P.A. per il maggior prelievo fiscale ai danni del deducente ed un aggravio per il deducente costretto a rifondere più di quanto concretamente percepito.	
	3. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenutasi all’esito della camera di consiglio sull’istanza di applicazione del rito abbreviato in cui le parti hanno confermato rispettivamente l’istanza e il parere favorevole, il Procuratore, su richiesta del Presidente, precisava, in contraddittorio tra tutte le parti, la propria domanda per consentire – impregiudicata la definizione dell’istanza di rito abbreviato - una ragionata valutazione circa la “ <i>congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno</i> ” (art. 130, co. 6, c.g.c.). Il requirente specificava che non era ravvisabile un doloso arricchimento né per coloro che avevano autorizzato gli incarichi o non avevano riversato i compensi erogati, né per i percettori degli stessi, in quanto, nei loro confronti, non era stata raggiunta la prova certa della volontà di un indebito arricchimento; le parti convenute insistevano nelle conclusioni contenute nelle proprie memorie difensive.	
	4. Con decreto presidenziale n. 19/2024, la Sezione, ritenuta ammissibile e	
	6	

	accolta la richiesta di rito abbreviato formulata dal sig. Osetta, rideterminava	
	la somma complessivamente dovuta dallo stesso in euro 5.864,99	
	onnicomprensivi, in ragione dello specifico apporto del richiedente alla	
	produzione del danno e tenuto conto del concorso causale di altri soggetti.	
	Stabiliva al 13 settembre 2024 il termine per il versamento della somma in	
	favore del Comune di Venezia, con onere di tempestivo deposito della	
	documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante	
	l'avvenuto pagamento e l'avvenuta riscossione da parte	
	dell'Amministrazione danneggiata, presso la Segreteria di questa Sezione	
	giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione, con rito abbreviato,	
	del presente giudizio fissata per il giorno 16 ottobre 2024.	
	5. All'odierna udienza camerale, la difesa del convenuto ha fatto presente	
	che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, il	
	proprio assistito ha provveduto al pagamento della somma nella misura e	
	secondo le modalità stabilite nel decreto n. 19/2024. Ha concluso, pertanto,	
	chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto.	
	Il rappresentante della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la	
	definizione della causa ai sensi dell'art. 130 c.g.c., non opponendosi alla	
	compensazione delle spese.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	6. Il giudizio di responsabilità n. 31989 – da definirsi con rito abbreviato	
	secondo la richiesta formulata dal sig. Fabio OSETTA – dev'essere	
	dichiarato estinto.	
	Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 19/2024,	
	7	

	aveva ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato presentata dal	
	convenuto, ritenendo non sufficientemente provato, in capo allo stesso, quale	
	perceettore di compensi per incarichi extra istituzionali illegittimi, un	
	arricchimento volutamente attuato in danno all'amministrazione. Venivano	
	valutati, in tal senso, sia l'avvenuta acquisizione, seppur illegittima, di	
	autorizzazioni del datore di lavoro, sia l'effettività delle prestazioni	
	lavorative rese in favore dell'Istituzione Veneziana e sia il configurarsi di un	
	concorso di condotte di altri soggetti al prodursi dell'illecito, anch'essi	
	convenuti e richiedenti l'applicazione del rito abbreviato secondo una	
	ripartizione tra loro concordata.	
	Ebbene, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del	
	pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Comune di Venezia, in	
	conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n. 19 di questa	
	Sezione.	
	Più in dettaglio, sono state depositate dalla Procura in data 7 ottobre 2024	
	copia della reversale di incasso n. 51173 del 5 agosto 2024 e attestazione	
	dell'incasso in tesoreria, rilasciata dalla Area Economia e Finanza, Settore	
	Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti della Città	
	di Venezia n. c_I736 PG/2024/0428455 del 3 settembre 2024, da cui risulta	
	che il sig. Fabio Osetta ha versato la somma di euro 5.864,99 a favore	
	dell'Amministrazione, quale <i>“Esecuzione decreto n. 19/2024, accertamento</i>	
	<i>n. 4530/2024”</i> .	
	A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo	
	pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l'estinzione	
	del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con	
	8	

	l’orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della	
	somma determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).	
	Rileva che la formula dell’estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle	
	Sezioni d’appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del	
	giudizio previste dall’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre	
	2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la	
	preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non	
	impugnabilità della sentenza stessa (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. I app., sentt. n.	
	175/2017 e n. 120/2012).	
	7. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l’art. 130 c.g.c. imponga al	
	Giudicante di provvedere sulle spese (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo	
	consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all’art. 111,	
	c.g.c., che <i>“le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo</i>	
	<i>hanno sostenuto”</i> ovvero che <i>“la declaratoria di estinzione del processo non</i>	
	<i>d(ia) luogo a pronuncia sulle spese”</i> come previsto nel caso di rinuncia agli	
	atti del processo (art. 110, c.g.c.).	
	Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della	
	materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio	
	mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente soddisfattiva delle iniziali	
	pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del	
	regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e	
	le modalità con cui è stata proposta l’istanza di rito abbreviato, i fatti e le	
	motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la	
	congruità della somma offerta, la gravità della condotta del convenuto e	
	l’entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dal	
	9	

		convenuto in seguito alla determinazione della somma da versare.	
		La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre – come	
		tra l’altro richiesto dalle parti - la compensazione integrale delle spese di	
		giudizio, posto che la condotta del sig. Osetta ha consentito di pervenire,	
		entro il termine fissato dalla Sezione con il decreto n. 19/2024, al tempestivo	
		e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione	
		danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più	
		lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici	
		che caratterizzano l’attività di recupero del credito erariale risarcitorio.	
		Risulta, quindi, realizzato lo scopo della norma volto, tra l’altro, a “ <i>garantire</i>	
		<i>l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario</i> ” (art.	
		130, co. 1, c.g.c.) (cfr., questa Sezione, sentt. n. 138/2023, n. 110/2017, n.	
		218/2016).	
		P.Q.M.	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO	
		definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.:	
		1- DICHIARA estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al	
		n. 31989 del registro di Segreteria, nei confronti del sig. Fabio OSETTA;	
		2- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.	
		Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi	
		dell’art. 103, comma 3, del codice di giustizia contabile.	
		Così deciso, in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre	
		2024.	
		IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
		10	

[illegible]